



**COMUNE DI VILLAFALLETTO**  
PROVINCIA DI CUNEO

\*\*\*\*

**DECRETI DEL SINDACO**

**DECRETO**

**N. 1**

**DEL 07/01/2026**

**OGGETTO: Incarico di Elevata Qualificazione – Applicazione contratto funzioni locali 2019-2021 – Determinazioni**

**IL SINDACO**

RICHIAMATO il CCNL Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022 ed in particolare l'art.13 "Norme di prima applicazione" secondo il quale il nuovo ordinamento professionale che interessa anche gli incarichi di posizione organizzativa entrerà in vigore il 1°aprile 2023;

VISTO l'art. 16 del CCNL 2019-2021, che stabilisce che gli enti istituiscono l'area delle posizioni di lavoro, cosiddette "elevata qualificazione", che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse, caratterizzate da un livello di autonomia gestionale ed assunzione di responsabilità di risultato, oppure aventi contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;

VISTO, altresì, l'art. 18 del CCNL medesimo, che stabilisce che gli incarichi relativi all'area delle elevate qualificazioni sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime finalità;

DATO ATTO che, sulla base della disciplina contrattuale, per il conferimento degli incarichi al personale, gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere: della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; dei requisiti culturali posseduti; delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;

RILEVATO che, l'art. 17 comma 2 del CCNL 16/11/2022 stabilisce che l'importo della retribuzione di un incarico di elevata qualificazione varia da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 18.000,00 per le ex categorie D ora area E.Q., e da un minimo di Euro 3.000,00 ad un massimo di Euro 9.500,00 per le ex categorie C e B, ora aree Istruttori e Operatori esperti; gli importi sono annui lordi per tredici mensilità e ciascun ente deve stabilire la graduazione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative individuate/istituite;

DATO ATTO che l'ente, in vigenza del precedente contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali, e del nuovo ordinamento professionale di cui al CCNL del 30 marzo 1999, aveva istituito le posizioni organizzative, ed approvato la metodologia per la definizione del valore della retribuzione di posizione, in relazione al contenuto specifico di professionalità ed al livello di competenze e responsabilità richieste;

CONSIDERATO CHE:

- occorre procedere alla nomina dei titolari di incarico di elevata qualificazione nell'area Finanziaria/tributi, cui attribuire le funzioni previste nel regolamento di disciplina dell'area delle posizioni organizzative, nonché quelle di cui agli artt. 107 commi 2 e 3 e 109 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e ss.mm.ii.
- l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni, di cui all'art.107, commi 2 e 3 dello stesso TUEL possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d);
- l'incarico è conferito dal Sindaco, con atto motivato, tenuto conto degli obiettivi definiti negli strumenti di programmazione adottati e per un periodo massimo non superiore a 3 anni;

PRESO ATTO che l'attribuzione degli incarichi nell'area delle elevate qualificazioni sarà compensata con una retribuzione di posizione e con una retribuzione di risultato, secondo le disposizioni, di cui al regolamento di disciplina dell'area delle Posizioni Organizzative ed in ossequio a quanto stabilito dall'art. 17, comma 2 del CCNL 2019-2021, il quale recita testualmente: 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;

DATO ATTO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 25 in data 18 febbraio 2021 ha dato attuazione alle previsioni del nuovo CCNL, stabilendo di:

- riorganizzare le Aree funzionali del comune, al fine di assicurare la migliore efficienza organizzativa degli uffici, integrando il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi con apposite norme relative alla disciplina dei criteri generali per il conferimento degli incarichi di PO di cui all'art. 14 e ss. del CCNL 16.11.2022, e individuando al contempo le posizioni organizzative;

DATO ATTO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 54 del 26 aprile 2021 ha approvato il regolamento **“SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE”** composto da n.14 articoli e ha disposto che il nuovo sistema di graduazione delle posizioni organizzative avrà decorrenza dall'approvazione del regolamento a valere dal 01.01.2021

DATO ATTO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 85 del 15 luglio 2021 ha richiamato e preso atto del verbale dell'Organo indipendente di Valutazione n. 2/2021 del 10.05.2021 con cui è stata proposta all'amministrazione comunale la graduazione delle posizioni organizzative di cui all'art. 13 del CCNL 21/05/2018, disponendo nel contempo la modifica dell'articolo 7 del succitato regolamento approvato con deliberazione della giunta comunale n. 54/2021 e quantificando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio delle posizioni organizzative, suddiviso per ogni area funzionale;

DATO ATTO che la Giunta Comunale con verbale n. 127 del 27.12.2024 ha aggiornato l'assetto organizzativo e gestionale del personale, attribuendo compiti e funzioni alle aree funzionali;

DATO ATTO di graduare l'entità del corrispettivo economico per l'incarico, tenendo conto dei criteri di pesatura aggiornati, contestualmente approvati, come stabilito dalla vigente normativa;

PRESO ATTO che l'importo destinato a retribuzione di posizione e di risultato nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 è già stato identificato in sede di approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO, inoltre, che nel tempo si possano realizzare le condizioni di cui all'art. 11 del CCNL 31.03.1999;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 137 del 16/12/2025 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance anni 2026-2027-2028, si affidavano ai Responsabili dei Servizi i capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2026-2027-2028 unitamente agli obiettivi di gestione e le successive deliberazioni di variazione/aggiornamento;

## **D E C R E T A**

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. Di conferire alla dipendente di questo Comune, Sig.ra SANZIEL Paola, inquadrata nella ex categoria professionale D, posizione economica D4 con attribuito n. 1 differenziale stipendiiale, avente il profilo di "Istruttore Direttivo", ora E.Q., assunta in servizio a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 15.10.2020, l'incarico di responsabile dell'area finanziaria e tributi del comune di Villafalletto **fino al 31.12.2026**;
3. Di dare atto che, con il presente decreto, alla Sig.ra SANZIEL Paola, sono conferiti tutti i conseguenti poteri di gestione delle risorse finanziarie ed umane assegnate all'Area Economico Finanziaria/Tributi, nonché tutti i compiti espressamente riservati per legge, Statuto e/o regolamenti, ivi compreso, ai sensi dell'art.109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, l'espletamento delle funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto;
4. Di attribuire alla stessa, altresì, ai sensi dell'articolo 17 Comma 2, del C.C.N.L. del 16.11.2022, una retribuzione di posizione annua pari ad € 11.600,00 e una retribuzione di risultato nella misura del 25% dell'indennità di posizione, che verrà determinata in seguito alla valutazione dell'attività svolta e al raggiungimento degli obiettivi assegnati in riferimento al programma amministrativo e secondo la metodologia di valutazione approvata con deliberazione della giunta comunale n. 62/2021;

5. La retribuzione di risultato verrà erogata a seguito dell'esito positivo della valutazione dell'attività prestata dal titolare di E.Q., a cura del Nucleo di valutazione;
6. Di conferire, ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, le funzioni sostitutive di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in caso di assenza, impedimento, incompetenza, conflitto di interessi al Sindaco pro-tempore, legale rappresentante dell'Ente;
7. Di specificare che l'incarico oggetto del presente decreto può essere revocato, anche prima della scadenza del termine, per i seguenti motivi:
  - a) a seguito di riorganizzazione della macrostruttura dell'ente;
  - b) a seguito di valutazione negativa;
  - c) in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui programmi e sugli obiettivi concordati, con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
  - d) in caso di grave violazione del Codice Disciplinare;
8. Di specificare che, in relazione all'incarico conferito, il dipendente incaricato di E.Q. è a disposizione dell'amministrazione comunale, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse all'incarico affidatogli e che, pertanto, il dipendente è tenuto ad effettuare le prestazioni di servizio straordinarie necessarie all'espletamento dell'incarico ed al conseguimento degli obiettivi, da prestarsi con speciale flessibilità dell'orario di lavoro;
9. Di riservarsi, con separato decreto, la possibilità di integrare e/o modificare il presente provvedimento, in particolare per la rideterminazione delle indennità di posizione e di risultato, nel rispetto del disposto degli artt. 17 e 18 del CCNL di comparto del 16.11.2022;
10. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line;
11. Di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello “Provvedimenti” - sottosezione di secondo livello “Provvedimenti Dirigenti” e nella sezione medesima, sottosezione di primo livello – “Personale” - sottosezione di secondo livello – “Posizioni Organizzative”;
12. Di trasmettere copia del presente decreto al titolare di posizione organizzativa, al servizio finanziario e personale e al Segretario Comunale, al fine di provvedere all'adozione degli atti consequenti.
13. Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

**IL SINDACO**  
**FIRMATO DIGITALMENTE**  
SARCINELLI Giuseppe